



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 73
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 8 ottobre 2018

INDICE**Commissioni permanenti**13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Lunedì 8 ottobre 2018

Plenaria**18^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. – *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(789) LA PIETRA ed altri. – *Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 4 ottobre 2018, procedendosi nell'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 25 settembre e del 4 ottobre scorsi, riferiti al disegno di legge n. 497 assunto come testo base nella seduta del 12 settembre 2018.

La presidente MORONESE comunica che, successivamente alla seduta della Commissione di giovedì scorso, il relatore ha presentato gli

emendamenti 4.100 e 20.100, in seguito riformulati negli emendamenti 4.100 (testo 2) e 20.100 (testo 2), pubblicati in allegato.

La presidente MORONESE comunica che la 10^a Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni finalizzate al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, alla realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia elettrica volta ad incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili e alla promozione di interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

si ritiene altresì opportuno, ai fini del perseguimento degli obiettivi del disegno di legge, incrementare il Fondo di sviluppo delle isole minori per finanziare gli interventi a favore delle isole, di cui all'allegato A, volti a realizzare servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, favorire la mobilità sostenibile, favorire la promozione del «marchio isole minori d'Italia», individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sociali;

si invita infine a riservare una disponibilità di risorse finanziarie adeguata e funzionale ad estendere le disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle isole marittime anche alle isole lacustri che presentino caratteristiche ed esigenze analoghe alle prime.

Comunica altresì che la 14^a Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 497:

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 ottobre 2018;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti reso in data 27 settembre 2018;

valutato che gli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento agli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 5.100, 7.1 (testo 2), 8.100, 9.1 (testo 2), 10.100, 12.100, 14.100, 15.100, 17.1 (testo 2) e 18.100 non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo;

valutato, inoltre, che:

– l'emendamento 6.0.5 (testo 2), relativo al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, richiama il marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del disegno di legge, che si ritiene debba rimanere di natura facoltativa;

– l'emendamento 11.8 (testo 2) concerne il miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino

di uffici postali sul territorio isolano e si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice comunitaria, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti presentati.

Comunica infine che la 5^a Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere su testo ed emendamenti al disegno di legge n. 497:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento in esame trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- con riferimento all'articolo 2, all'approvazione dell'emendamento 2.100;
- con riferimento all'articolo 3, all'approvazione dell'emendamento 3.100;
- con riferimento all'articolo 4, all'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 5.100;
- con riferimento all'articolo 6, all'approvazione degli emendamenti 6.8 e 6.9;
- con riferimento all'articolo 7, all'approvazione dell'emendamento 7.1 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 8, all'approvazione dell'emendamento 8.100, come di seguito riformulato: «*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8. - (Misure per migliorare l'assistenza sanitaria). – 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.*

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposi-

zione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato coordinate dal servizio 118.»;

– con riferimento all'articolo 9, all'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2), come di seguito riformulato: «*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - (Misure a sostegno del sistema scolastico). – Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione»;*

– con riferimento all'articolo 10, all'approvazione dell'emendamento 10.100, come di seguito riformulato: «*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 10. - (Disposizioni in materia di protezione civile). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.*

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»;

– con riferimento all'articolo 12, all'approvazione dell'emendamento 12.7;

– con riferimento all'articolo 13, all'approvazione dell'emendamento 13.1 soppressivo dell'articolo;

– con riferimento all’articolo 14, all’approvazione dell’emendamento 14.100, riformulato come segue: «*Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 14. - (Misure in materia di dissesto idrogeologico). – I. Ai fini della tutela dell’incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»*»;

– con riferimento all’articolo 15, all’approvazione dell’emendamento 15.100;

– con riferimento all’articolo 17, all’approvazione dell’emendamento 17.1 (testo 2);

– con riferimento all’articolo 18, all’approvazione dell’emendamento 18.100, come di seguito riformulato: «*Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 18. - (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili). – I. Le Regioni territorialmente competenti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori»*»;

– con riferimento all’articolo 20, all’approvazione dell’emendamento 20.100 (testo 2).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all’11.0.2), 12.3, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5, 19.1, 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2), 20.2, 5.0.5, 7.9, 4.100 e 20.100.

Formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione dell’emendamento 2.100, sulle proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 testo 2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 testo 2), 2.30, 2.31, 2.32, 4.6 (analogo al 4.6 testo 2, 4.7, 4.12 e 4.13).

Sugli emendamenti 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4), esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 3.2 e 3.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati, in favore dei componenti del Comitato.

Sull'emendamento 16.2 il parere di nulla osta è condizionato alla sostituzione, al comma 2, della parola: «prevedono», con le seguenti: «possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Sull'emendamento 11.8 (testo 2), formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: «derivano», con le seguenti: «devono derivare».

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.100 e 10.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel senso indicato nel parere sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1, 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La presidente MORONESE comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.26 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.5 (testo 2) e 2.29 (testo 2), che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione ai fini dell'organizzazione della votazione degli emendamenti si svolge una breve discussione, a cui prendono parte il senatore FERRAZZI (*PD*) – che chiede di disporre di maggior tempo al fine di poter valutare attentamente le proposte emendative riformulate dal relatore nonché l'esito dei pareri forniti dalle altre Commissioni, in particolare dalla Commissione bilancio – la presidente MORONESE – che evidenzia come le riformulazioni presentate dal relatore siano limitate e che i pareri espressi dalla Commissione bilancio non possano essere oggetto di modifiche – il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che nel segnalare come il parere della Commissione bilancio sia stato votato all'unanimità invita a prestare particolare attenzione alle riformulazioni degli emendamenti con effetti sulla copertura finanziaria del provvedimento – la senatrice GALLONE (*FI-BP*) – che invita a procedere comunque con cautela al fine di tener conto delle indicazioni che emergono dal parere fornito dalla Commissione bilancio – ed il relatore MANTERO (*M5S*), che conferma come le poche proposte di riformulazione da lui avanzate riguardano comunque argomenti ben delimitati e già oggetto di confronto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il RELATORE riformula l'ordine del giorno G/497/2/13 inserendo dopo le parole: «motori non elettrici o ibridi nelle aree marine protette» le seguenti: «previa analisi di impatto degli effetti del divieto e comunque

fatto salvo lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei mezzi delle Forze armate e delle Forze di polizia».

Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/497/3/13.

La rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/497/2/13, così come riformulato, e G/497/3/13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.16 e 1.18.

Il relatore esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.19, 1.22, 1.23 e 1.24. Invita al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17 e 1.20. Esprime parere favorevole sulle proposte 1.5, 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.25 e 1.26 (testo 2).

La Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.11 e 1.20.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) ritira le proposte 1.3, 1.4, 1.14, 1.15 e 1.17.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori viene posto in votazione l'emendamento 1.5 che risulta approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.6.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.7.

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.9 (testo 2).

Vengono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.19.

Dopo che i senatori GASPARRI (*FI-BP*), GALLONE (*FI-BP*) e PATHEU (*FI-BP*), nonché i senatori Assuntela MESSINA (*PD*), FERRAZZI (*PD*) e Valeria SUDANO (*PD*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.21 (testo 2), la proposta viene posta in votazione ed approvata.

Vengono poste in votazione e respinte le proposte emendative 1.22 e l'identica 1.23, nonché l'emendamento 1.24.

Vengono poste ai voti ed approvate le proposte emendative 1.25 e 1.26 (testo 2).

Viene infine posto in votazione ed approvato l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MANTERO (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.1, 2.4, 2.5 (testo 2), 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, identico al 2.13, 2.12, identico al 2.14, 2.15, 2.16, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31 e 2.32.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Invita infine al ritiro degli emendamenti 2.25 e 2.30.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 2.25.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) stigmatizza come le riformulazioni presentate dal relatore abbiano sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori; preannuncia pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta 2.100.

Analogamente il senatore FERRAZZI (*PD*) segnala con rammarico come la proposta emendativa 2.100 sia la prima di una serie di interventi che rimodulano in senso restrittivo le risorse per le isole minori.

Il relatore MANTERO (*M5S*) evidenzia come le modifiche intervenute siano state inserite al fine di garantire la certezza delle necessarie coperture.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.100. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

Con distinte votazioni vengono posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Con distinte votazioni vengono posti in votazione e approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 (testo 2).

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) aggiunge la propria firma alla proposta 2.5 (testo 2).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.6 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.5 (testo 2).

Con distinte votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Con distinte votazioni vengono successivamente posti in votazione e approvati gli emendamenti 2.9 e l'identico 2.10, 2.11 e l'identico 2.13, 2.12 e l'identico 2.14, 2.15 e 2.16.

Risultano conseguentemente preclusi dall'approvazione della proposta emendativa 2.16 gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 2.22 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.24, 2.26, 2.27 (testo 2), 2.28, 2.29 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 2.30.

L'articolo 2, come emendato, è quindi posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE su richiesta del senatore FERRAZZI (PD) decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,20.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MANTERO (M5S) esprime parere favorevole sulla proposta 3.100.

Esprime parere contrario sulle proposte 3.2, 3.3 e 3.4.

Invita al ritiro delle proposte emendative 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 e 3.14.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 3.100.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 e 3.14.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore FERRAZZI (PD) il quale, in riferimento alle modalità con le quali sono stati presentati nuovi emendamenti da parte del relatore e con particolare riguardo all'emendamento 3.100 appena approvato, ritiene non corretto dal punto di vista re-

golamentare che la Presidenza non abbia provveduto alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

La senatrice SUDANO (*PD*) condivide le considerazioni critiche del senatore Ferrazzi e fa presente di aver chiesto la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti e che però tale sua richiesta è stata respinta. Più in generale la senatrice lamenta il modo in cui sta procedendo la discussione dei disegni di legge in titolo e, soprattutto, il fatto che i nuovi emendamenti presentati dal relatore prospettino una riscrittura del testo in esame che finisce per indebolirlo significativamente e svuotarlo per buona parte del suo contenuto, non tenendo conto per di più delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per il modo in cui la Presidente sta portando avanti il lavoro della Commissione, non può non sottolineare come la possibilità di subemendare ulteriori emendamenti presentati dal relatore e dal Governo costituisca l'unico modo per garantire all'opposizione un'interlocuzione effettiva nel procedimento legislativo.

Sotto un diverso profilo la senatrice non può poi non rilevare come i pareri resi dalla Commissione bilancio appaiano francamente non giustificabili, in quanto presentano evidenti profili di sconfinamento nel merito da parte della predetta Commissione, che invece – come è ovvio – dovrebbe limitare la propria opera esclusivamente alla considerazione dei profili di carattere finanziario e non arrivare, sostanzialmente, ad imporre alla Commissione competente per materia vere e proprie riformulazioni di intere parti del testo in esame, anche coinvolgendo aspetti che nulla hanno a che fare con le problematiche di copertura.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene per rilevare come, rispetto alla scorsa legislatura, le modalità con cui sono condotti i lavori della Commissione si caratterizzino per un'apertura nei confronti delle opposizioni, e per una possibilità di interlocuzione a favore delle stesse, che rappresentano sicuramente un significativo miglioramento. Più in particolare deve rilevare che l'affermazione della senatrice Sudano non ritrova riscontro nei suoi ricordi, non risultandole che sia stata avanzata alcuna richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti nella seduta di giovedì scorso, quando è stato presentato dal relatore l'emendamento 3.100.

Anche il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente di non ricordare che nella seduta di giovedì scorso sia stata avanzata alcuna richiesta per la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti. Al riguardo fa presente, tra l'altro, che questa eventualità era stata considerata nelle consultazioni informali che avevano avuto luogo all'interno della maggioranza e che, se una simile richiesta fosse stata avanzata, non ci sarebbe stato nessun problema da parte dei Gruppi di maggioranza per la fissazione di un breve termine alla presentazione di subemendamenti.

Il relatore MANTERO (M5S), nell'associarsi a quanto già fatto presente dalla senatrice Nugnes e dal senatore Briziarelli, sottolinea come nella presentazione di alcuni nuovi emendamenti la sua finalità sia stata quella non di impedire il dibattito in Commissione, ma piuttosto di far confluire in un testo che aveva concrete possibilità di essere approvato contributi emersi nel corso del dibattito medesimo, anche da parte dei rappresentanti dell'opposizione, come emerge ad esempio dal confronto tra il testo dell'emendamento 3.100 e quello di alcune proposte emendative presentate dall'opposizione all'articolo 3 del disegno di legge.

La presidente MORONESE fa presente che, dal punto di vista regolamentare, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti a nuovi emendamenti del relatore ovvero del Governo, presentati successivamente alla scadenza dei termini precedentemente fissati, costituisce in generale una facoltà della Presidenza e non un obbligo, come si desume chiaramente dal disposto dell'articolo 102, comma 6, del Regolamento. Comunque, nel caso di specie, la Presidenza avrebbe senz'altro proceduto alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore presentati nella seduta di giovedì scorso, se una simile richiesta fosse stata avanzata, il che non è però avvenuto. Al riguardo la senatrice Sudano forse sovrappone quanto accaduto nella seduta di giovedì scorso con la sua richiesta di un termine per subemendamenti avanzata contestualmente con l'originaria fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 20 settembre. In quella occasione effettivamente fu fatto presente che un termine per la presentazione di subemendamenti non era possibile, poiché tale possibilità presuppone la presentazione di nuovi emendamenti da parte del relatore e del Governo dopo la fissazione del termine predetto.

Sempre sul piano regolamentare la Presidenza rileva poi che, come desumibile dal disposto del comma 2 dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti non è possibile nei casi in cui la proposta emendativa è finalizzata esclusivamente a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La presidente Moronese avverte infine che verrà convocata una nuova seduta per le ore 21,15 e rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La presidente MORONESE comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 21,15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 497**Art. 1.****1.9 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate,» con le seguenti: «dai soggetti di cui al medesimo comma 2,».

1.21 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 4, dopo le parole: «potenzialità economiche e produttive» inserire le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente».

1.26 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato».

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 5-bis)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	Isola
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grossetto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica

Prov.	Isola
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 5-bis)

**ELENCO DELLE ISOLE
LAGUNARI E LACUSTRI**

Prov.	Isola lagunare
VE	Isola della laguna veneta – Lido
	Isola della laguna veneta – Murano
	Isola della laguna veneta – Pellestrina
	Isola della laguna veneta – Burano
	Isola della laguna veneta – San’Erasmus
	Isola della laguna veneta – Mazzorbo
	Isola della laguna veneta – Vignole
	Isola della laguna veneta – Torcello
	Isola della laguna veneta – San Giorgio
	Isola della laguna veneta – San Michele
	Isola della laguna veneta – San Clemente
	Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta – Marzobetto
	Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isola della laguna di Grado – (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)
TP	Isole dello Stagnone

Prov.	Isola lacustre
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola
BS	Isola del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d’Orta - San Giulio
PG	Isole del Lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese)
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)

Art. 2.**2.5 (testo 2)**

LA MURA, NUGNES

Al comma 1:

a) *alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «a combustibili ecologici» aggiungere le seguenti: «o alimentati con tecnologie elettriche o ibride»;*

b) *alla lettera c), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche»;*

c) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari»;*

d) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

e) *alla lettera i), dopo le parole: «di desalinizzazione» aggiungere le seguenti: «con l'uso di tecniche a basso consumo energetico.».*

2.22 (testo 2)

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «nuove strutture» aggiungere le seguenti: «e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriali vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.23 (testo 2)

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «piccole e medie imprese (PMI)» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

2.29 (testo 2)

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTHEU, GASPARRI, MALLEGGI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente: «r-bis. favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili.»

Art. 4.**4.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di seguito Fondo di sviluppo), di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori (di seguito Fondo investimenti), con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 2009. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto può regolare le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.».

4.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di seguito Fondo di sviluppo), di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori (di seguito Fondo investimenti), con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009. Il Ministero dell'Economia e delle finanze con proprio decreto può regolare le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.».

Art. 20.**20.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Plenaria**19^a Seduta (notturna)**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 21,45.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. – *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(789) LA PIETRA ed altri. – *Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta e remissione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana, procedendosi nell'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 25 settembre e del 4 ottobre scorsi, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 497, assunto come testo base nella seduta dello scorso 12 settembre.

Il relatore **MANTERO (M5S)** raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.100 (testo 2), ritira gli emendamenti 4.3 (testo 2), 4.4 e 4.11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.15 e 4.6 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

La rappresentante del **GOVERNO** esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 (testo 2) e parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti relativi all'articolo 4.

Dopo che i senatori GALLONE (*FI-BP*), FERRAZZI (*PD*) e MAFFONI (*FdI*) hanno annunciato l'astensione sull'emendamento 4.100 (testo 2), l'emendamento è posto ai voti e approvato.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 4.15 e 4.6 (testo 2).

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che la PRESIDENTE ha riformulato l'emendamento 5.6 nell'emendamento 5.6 (testo 2), il RELATORE raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.1.

La PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.6 è stato riformulato nell'emendamento 4.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore FERRAZZI (*PD*) e il senatore GASPARRI (*FI-BP*) hanno annunciato il voto contrario sull'emendamento 5.100, mentre il senatore Briziarelli ha annunciato il voto favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.100.

Dopo che la senatrice PAPTATHEU (*FI-BP*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 5.4, tale proposta emendativa è posta ai voti e respinta.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.5, mentre l'emendamento 5.6 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con il voto favorevole della senatrice SUDANO (*PD*) è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.8.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 5 come emendato mentre, dopo che la presidente MORONESE ha ritirato l'emendamento 5.0.5, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 5.0.1.

Con il voto favorevole del senatore GASPARRI (*FI-BP*) è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.0.2.

Dopo che la senatrice PAPTATHEU (*FI-BP*) ha aggiunto la sua firma all'emendamento 5.0.3 e il senatore MAFFONI MAFFONI (*FdI*) ha annunciato il voto favorevole su tale proposta, è posto ai voti e respinto il predetto emendamento 5.0.3.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 6.1 nell'emendamento 6.1 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE, dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 6.8, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.5, 6.6, 6.7 e 6.9.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.4 (testo 2) , 6.0.5 (testo 2) e 6.0.6 (testo 2).

Il parere è infine contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.8 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 6.1 (testo 2).

Sono invece separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 6.4.

Sono poi posti ai voti e approvati l'emendamento 6.5 – di contenuto identico agli emendamenti 6.6 e 6.7 – nonché gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.10 e 6.11.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 6 come emendato.

Sono quindi posti separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 6.0.1 (testo 2) – di contenuto identico all'emendamento 6.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato – 6.0.3 (testo 2) – di contenuto identico all'emendamento 6.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato – e l'emendamento 6.0.5 (testo 2) – di contenuto identico all'emendamento 6.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 7.1 (testo 2) nell'emendamento 7.1 (testo 3), pubblicato in allegato, al fine di tener conto dell'approvazione dell'emendamento 1.26 (testo 2), il medesimo relatore raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 (testo 3) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 7.1 (testo 3), risultando conseguente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 7, fatta eccezione all'emendamento 7.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo che viene successivamente posto ai voti e respinto.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 8.100 nell'emendamento 8.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di tener conto del parere reso dalla Commissione bilancio, lo stesso relatore raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 (testo 2) e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Dopo che la senatrice GALLONE (*FI-BP*) ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 8.100 (testo 2) e il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato il voto favorevole sul predetto emendamento, l'emendamento 8.100 (testo 2) viene posto ai voti e approvato risultando preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 9.1 (testo 2) nell'emendamento 9.1 (testo 3), pubblicato in allegato – sia al fine di tener conto del parere della Commissione bilancio sia al fine di effettuare alcuni interventi di coordinamento del testo – il medesimo relatore raccomanda l'approvazione del predetto emendamento 9.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il parere del relatore è altresì favorevole sull'ordine del giorno G/497/4/13 al quale aggiunge la propria firma la senatrice Floridia.

La rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/497/4/13, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che la senatrice FLORIDIA (*M5S*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 3), l'emendamento è posto ai voti ed approvato risultando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 10.100 nell'emendamento 10.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di tener conto del parere della Commissione bilancio, il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo 2) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 10.100 (testo 2) risultando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) riformula quindi l'emendamento 11.2 nell'emendamento 11.2 (testo 2).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) riformula poi gli emendamenti 11.3, 11.5, 11.8 (testo 2) e 11.9, rispettivamente, negli emendamenti 11.3 (testo 2) , 11.5 (testo 2) , 11.8 (testo 3) e 11.9 (testo 2).

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.2 (testo 2) , 11.3 (testo 2) , 11.5 (testo 2) , 11.6, 11.7, 11.8 (testo 3) e 11.9 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 11.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1 e parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti relativi all'articolo 11.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 11.1 di contenuto identico all'emendamento 11.2 (testo 2) .

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.3 (testo 2), mentre l'emendamento 11.4 è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (di contenuto identico all'emendamento 11.7), 11.8 (testo 3), 11.9 (testo 2) , nonché l'articolo 11 come emendato.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) – ritenendo che le modalità con cui si è svolta finora la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo rendono evidente la necessità di un maggiore e più articolato approfondimento delle problematiche sottese ai disegni di legge medesimi – chiede, anche a nome dei senatori Malan (presente ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, in sostituzione della senatrice Tiraboschi) Urania Papatheu, Alessandra Gallone, Gasparri (presente ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, in sostituzione del senatore Alfredo Messina), Maffoni, Valeria Sudano e Assuntela Messina, la rimessione all'Assemblea dei predetti disegni di legge ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione e 36, comma 3, del Regolamento.

La presidente MORONESE, preso atto che la richiesta è avanzata dal prescritto numero dei senatori, dispone che l'esame prosegua in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(149) DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. – Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(789) LA PIETRA ed altri. – Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori

(Esame congiunto)

La presidente MORONESE, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente, fino all'esame degli emendamenti all'articolo 11 incluso, e di proseguire l'esame in sede referente a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 497.

Conviene la Commissione.

Dopo che il RELATORE ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 12.100 e dell'emendamento 12.7 esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.7 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 12.100, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 12.2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.3 e 12.4.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 12.7, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.8, 12.9, 12.12, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18.

Sono infine posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.13, 12.14, 12.19, 12.20 e 12.21.

Relativamente all'articolo 13, il RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 13.1, restando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 14.100 nell'emendamento 14.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di recepire il parere reso dalla Commissione bilancio, il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 (testo 2) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 14.100 (testo 2), risultando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Dopo che il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 15.1 nell'emendamento 15.1 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 15.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2, mentre sono respinti gli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 15.100, risultando preclusi gli emendamenti 15.6 e 15.7.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 16.2 nell'emendamento 16.2 (testo 2), pubblicato in allegato – al fine di tener conto del parere reso dalla Commissione bilancio con riferimento al comma 2 dell'emendamento 16.2 – il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1; posto ai voti è poi approvato l'emendamento 16.2 (testo 2).

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 16.0.1.

Dopo che il RELATORE ha modificato l'emendamento 17.1 (testo 2) riformulandolo nell'emendamento 17.1 (testo 3), pubblicato in allegato e il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 17.3 nell'emendamento 17.3 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 (testo 2) e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 (testo 3) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 17.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 17.1 (testo 3), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 17.2 e 17.7.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 17.3 (testo 2).

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 17.4, di contenuto identico all'emendamento 17.5 e 17.6.

Dopo che il RELATORE ha modificato l'emendamento 18.100 riformulandolo nell'emendamento 18.100 (testo 2), pubblicato in allegato, anche al fine di recepire il parere reso dalla Commissione bilancio, il RELATORE raccomanda l'approvazione di tale emendamento esprimendo parere contrario sull'emendamento 18.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.100 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 18.1.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 18.100 (testo 2), risultando precluso l'emendamento 18.1.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/497/5/13 e – recependo un suggerimento del relatore Mantero – lo riformula nell'ordine del giorno G/497/5/13 (testo 2), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

Dopo che con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è stato respinto l'emendamento 19.1, il relatore raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2) dopo aver ritirato l'emendamento 20.1; il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira a sua volta l'emendamento 20.2.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 20.100 (testo 2) posto ai voti è approvato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento Tit.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 497, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a proporre nel predetto disegno di legge l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta di domani, martedì 9 ottobre 2018, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 23,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 497

G/497/5/13 (testo 2)

MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame demanda alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il piano deve tenere conto, tra l'altro, dell'interesse primario della tutela del paesaggio;

considerato che:

molte Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quale fondamentale strumento di tutela e disciplina del territorio;

la predisposizione dei piani paesaggistici, di competenza regionale, ma con la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali all'elaborazione congiunta con le Regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati in base ad atti amministrativi di vincolo o in base all'appartenenza alle categorie geografiche territoriali, come individuate all'articolo 142 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa, affinché le Regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole di cui all'allegato A e B, che non abbiano ancora provveduto, siano chiamate ad adottare ed approvare in via definitiva, i rispettivi piani paesaggistici.

Art. 4.**4.6 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 4-bis. - (Ripartizione delle risorse). – 1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

Art. 5.**5.6 (testo 2)**

MORONESE, NUGNES

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6 comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

3. Per quanto non diversamente disposto dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006».

Art. 6.**6.1 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con la seguente: «minori».

6.0.2 (testo 2)

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.».

6.0.4 (testo 2)

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale».

6.0.6 (testo 2)

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale».

Art. 7.**7.1 (testo 3)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)*

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

Art. 8.**8.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.***(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)*

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza

nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 9.

9.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione».

Art. 10.**10.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Disposizioni in materia di protezione civile)*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci».

Art. 11.**11.2 (testo 2)**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Regioni interessate».

11.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli allegati A e B» con la seguente: «minori».

11.5 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli allegati A e B» con la seguente: «minori».

11.8 (testo 3)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni delle isole minori sulla base di modalità stabilite nel Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.9 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni nei quali sono ricomprese le isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat sul territorio isolano».

Art. 14.**14.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci».

Art. 15.**15.1 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «minori».

Art. 16.**16.2 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 16. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A in sede di predisposizione del PIST di cui all'articolo 3 possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti».

Art. 17.**17.1 (testo 3)**

IL RELATORE

Si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire»;*
 - b) *al comma 1 sostituire la parola: «gestione» con le seguenti: «proprietà o la gestione»;*
 - c) *al comma 1 sopprimere le parole: «anche marittimo»;*
 - d) *sopprimere il comma 2;*
 - e) *al comma 3 sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con la seguente: «minori».*
-

17.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «minori».

Art. 18.**18.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. – (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori».

Tit.

Tit.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: «marine, lagunari e lacustri».
